

# Circolare FINMA 19/xx «Ripartizione dei rischi – banche»

## Punti chiave

7 aprile 2017

## Punti chiave

1. Il Consiglio federale adegua l'Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (OFoP; RS 952.03), mentre la FINMA effettua una revisione totale della Circolare 08/23 «Ripartizione dei rischi – banche». Il motivo di tali interventi è l'ulteriore sviluppo degli standard internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III) a seguito della crisi finanziaria. L'obiettivo concreto della revisione parziale dell'OFoP nonché della revisione totale della Circ. FINMA 08/23 è recepire gli standard di Basilea III relativi alla ripartizione dei rischi nel diritto svizzero in materia di vigilanza, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019. Relativamente alla bozza di revisione parziale dell'OFoP, il 7 aprile 2017 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) avvierà una consultazione che si protrarrà fino al 14 luglio 2017. Nel contempo, la FINMA svolgerà un'indagine conoscitiva in merito al progetto di Circolare FINMA 08/23 sottoposta a revisione totale.
2. Il dispositivo normativo di Basilea III, in quanto accordo quadro internazionale, contiene, come in precedenza, standard relativi alle esigenze in materia di fondi propri delle banche. Ora vengono invece definiti una serie di standard relativi alla ripartizione dei rischi, volti a determinare i valori massimi consentiti per i rischi di credito nei confronti delle singole controparti al fine di evitare concentrazioni eccessive.
3. Le nuove norme di ripartizione dei rischi di Basilea III comportano, rispetto alle regole attuali, cambiamenti in diversi ambiti rilevanti:
  - quale base di calcolo per la limitazione delle grandi esposizioni creditizie, vengono ora utilizzati i fondi propri di base anziché la totalità dei fondi propri computabili.
  - Ora in linea di principio non sono più ammesse grandi esposizioni creditizie eccedenti il 25% dei fondi propri di base della banca. Questo vale anche per le esposizioni interbancarie, fatta eccezione unicamente per le esposizioni infragiornaliere.
  - I grandi finanziamenti degli immobili d'abitazione sono soggetti a una limitazione pari all'intero importo del credito, mentre prima per tali finanziamenti l'importo era esente dalla limitazione fino alla metà del valore di mercato.
  - Le obbligazioni fondiari svizzere ora vengono ponderate di preferenza al 20% e non più come in passato allo 0% (e al 25% in base al regime in vigore fino alla fine del 2018).

4. Un primo studio d'impatto condotto presso 20 istituti ha dimostrato che, per questi ultimi, i cambiamenti potranno assumere rilevanza in casi sporadici. Ai fini di una valutazione definitiva verrà eseguito un secondo studio d'impatto nell'ambito dell'indagine conoscitiva.
5. Per i piccoli istituti, le nuove regole di ripartizione dei rischi devono essere strutturate in maniera proporzionale, qualora ciò venga considerato necessario e opportuno in base ai risultati del secondo studio d'impatto. In particolare, è previsto che i piccoli istituti (ossia banche/commercianti di valori mobiliari che rientrano nelle categorie 4 e 5 ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle banche), in conformità all'art. 116 dell'OFoP vigente, possano assumere esposizioni interbancarie nei confronti di banche prive di rilevanza sistemica per un ammontare ancora da determinare e superiore al 25% dei fondi propri di base.
6. Le obbligazioni fondiarie svizzere possono essere emesse solo da due enti, vale a dire da una centrale delle banche cantonali e degli altri istituti di credito. Il numero ristretto di emittenti non consente all'assoggettato alla vigilanza alcuna ripartizione dei rischi. Quale opzione, la FINMA sostiene un approccio *look through*. Anziché assegnare le esposizioni obbligazionarie al relativo istituto di credito fondiario, con questo approccio le esposizioni in obbligazioni fondiarie svizzere vengono assegnate alle banche affiliate a tali enti.